



**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

**GIUSEPPE ANSELMI**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**MICHELA ZANETTI**  
DOTT. AREA FISCALE

**CARMEN TONELLO**  
RAG. AREA FISCALE

**FRANCESCO FERRARESE**  
DOTT. AREA SOCIETARIA

**ELENA TESSER**  
RAG. AREA CONTABILE

**ALESSIA SCANDIUZZI**  
RAG. AREA CONTABILE

**LISA DE BORTOLI**  
RAG. AREA CONTABILE

**MICHELA FENU**  
RAG. AREA CONTABILE

**MARTA BUSO**  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA LEGALE**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

**ANDREA ZAMPROGNO**  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

**LEONARDO BRIAN**  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**PIERFRANCESCO ZANDONA'**  
AVVOCATO

**LISA FAVERO**  
AVVOCATO

**AREA MARKETING**

**CHIARA GALASSO**  
DOTT. AREA MARKETING E  
COMUNICAZIONE

**AREA AMMINISTRATIVA**

**KATY MATTAROLLO**  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**NICOLETTA BAVARESCO**  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**OF COUNSEL:**

**VITO PAPA**  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI

Gentili Signori,

come di consuetudine in questo periodo dell'anno, vogliamo fornire alcuni chiarimenti sul tema del trattamento fiscale degli **omaggi** natalizi a clienti, fornitori e dipendenti.

### Beni non oggetto dell'attività propria ceduti gratuitamente a clienti

#### Deduzione costi

I **costi** sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- **integralmente deducibili** se il **valore unitario non supera 50 Euro**;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Per le spese di rappresentanza di valore **superiore a 50 Euro** la deduzione spetta nel limite dell'importo annuo massimo applicando ai ricavi le seguenti percentuali:

- fino ai 10 milioni di ricavi: massimo deducibile 1,5% dei ricavi conseguiti;
- da 10 a 50 milioni di ricavi: massimo deducibile 0,6% dei ricavi conseguiti;
- oltre 50 milioni di ricavi: massimo deducibile 0,4% dei ricavi conseguiti.
- per i lavoratori autonomi : nel limite dell'1% dei compensi incassati.

#### Detrazione IVA

La detrazione dell'IVA è ammessa per l'acquisto di beni qualificati come spese di rappresentanza di costo unitario non superiore a 50 Euro (in caso di cesto natalizio si considera il costo intero confezione e non dei singoli componenti).

Al fine di individuare il superamento del limite di € 50 e la detraibilità dell'IVA va considerato quanto segue:

Acquisto confezioni di beni	Se l'omaggio è rappresentato da più beni costituenti una confezione unica (ad esempio, cesto regalo), al fine di individuare il limite di € 50, è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti. È quindi indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di un cesto di costo superiore a € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
Acquisto alimenti e bevande	La detrazione dell'IVA è riconosciuta anche quando i beni omaggiati sono costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che: - il costo unitario sia non superiore a € 50; - la cessione sia spesa di rappresentanza.



### Cessione gratuita

La successiva cessione gratuita a clienti è sempre irrilevante ai fini Iva a prescindere dall'ammontare del costo unitario. Alla consegna dell'omaggio è opportuno emettere un DDT con causale "omaggio" al fine di identificare il destinatario e provare l'inerenza del costo con l'attività di impresa. Non è richiesta l'emissione di fattura.

### Beni oggetto dell'attività propria ceduti gratuitamente a clienti

#### Deduzione costi

Ai fini delle imposte dirette questi acquisti costituiscono spesa di rappresentanza, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa. La deduzione spetta secondo le percentuali sui ricavi sopra ricordate con riferimento agli omaggi destinati ai clienti di beni non oggetto dell'attività.

#### Detrazione IVA

Non rileva il valore del bene (superiore o meno a € 50), come per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività. Da ciò consegue che:

- indipendentemente dal fatto che la spesa possa o meno essere qualificata "di rappresentanza", l'impresa **può scegliere di non detrarre l'IVA** a credito all'acquisto dei beni oggetto dell'attività, al fine di **non assoggettare ad IVA** la relativa cessione gratuita;
- se la spesa relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare è **qualificata "di rappresentanza"**:
  - l'IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50 ai sensi del citato art. 19-bis1, lett. h);
  - la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), fermo restando che la cessione gratuita è esclusa da IVA se non è stata detratta l'IVA sull'acquisto;
- se la spesa relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare **non può essere qualificata "di rappresentanza"**, l'IVA a credito è detraibile e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di "rinunciare" alla detrazione per escludere dall'IVA la cessione gratuita.

Si rammenta che in presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini Iva:

- la base imponibile Iva è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni;
- **la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria**, infatti, generalmente la rivalsa non è operata e se si opta per l'assenza di rivalsa dell'Iva, l'operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni alternative:
  - emissione di una **fattura con applicazione dell'Iva** senza addebitare la stessa al cliente, specificando che "trattasi di omaggio senza rivalsa dell'Iva ex art. 18, DPR 633/72";



- emissione di un'**autofattura elettronica** specificando che trattasi di "autofattura per omaggi" (è sempre consigliabile l'emissione del DDT al fine di identificare il destinatario e provare l'inerenza del costo con l'attività di impresa);
- tenuta del **registro degli omaggi** sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

### **Beni ceduti gratuitamente a dipendenti**

#### Deduzione costi

Nel caso di omaggi a dipendenti, il costo di acquisto di tali beni va tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente e pertanto saranno interamente deducibili ai fini delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa

#### Detrazione IVA

Nel caso di cessione di **beni che non rientrano nell'attività** propria dell'impresa, l'imposta dell'acquisto è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Gli omaggi ai dipendenti **di beni oggetto dell'attività** dell'impresa non configurano spese di rappresentanza e pertanto la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita **va assoggettata ad IVA**, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

Come quanto evidenziato per gli omaggi ai dipendenti, all'atto dell'acquisto il datore di lavoro può scegliere di non operare la detrazione dell'IVA di detti beni, al fine di non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES SRL